



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato “Testo Unico” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTA l'istanza prot. n. INGCOS/TAPUG/1227 del 15 dicembre 2017, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito, anche SRG) ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e all'esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'opera “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”, ubicato nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, nelle province di Chieti, Campobasso e Foggia;



VISTA la nota prot. n. 2388 del 30 gennaio 2018, con la quale questa Direzione ha richiesto alla SRG integrazioni documentali, con contestuale sospensione del procedimento fino alla ricezione della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e che il relativo provvedimento riportante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, è stato rilasciato dal MATTM, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con il decreto interministeriale n. 322 dell'8 novembre 2019, riportante una serie di prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. INGCOS/TAPUG/198/RAG dell'11 febbraio 2020, con la quale la SRG ha presentato una nuova documentazione in annullamento e sostituzione di quella trasmessa con la suddetta nota del 15 dicembre 2017, quale recepimento delle modifiche progettuali emerse quali necessarie all'esito del procedimento di V.I.A.;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un metanodotto, denominato "San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar", di lunghezza complessiva pari a circa 88,390 km, in sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar", di lunghezza pari a circa 83,900 km, con contestuale dismissione di quest'ultimo;

DATO ATTO che il progetto prevede altresì la realizzazione di una serie di condotte per complessivi 12,160 km circa, derivanti direttamente dal metanodotto principale, di diametro e lunghezze variabili, e, contestualmente alla rimozione del metanodotto principale, la dismissione/rimozione anche di alcune linee minori di lunghezza e diametro variabili, per complessivi 13,760 km circa;

CONSIDERATO che l'opera rientra nell'ambito del programma SRG di sostituzione e/o ammodernamento dei metanodotti più datati, facenti parte della Rete Nazionale, al fine di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;

CONSIDERATO in particolare che nella costruzione del nuovo metanodotto è previsto l'impiego di moderne tecniche realizzative, finalizzate sia al superamento delle aree geologicamente instabili sia all'armonizzazione delle pressioni di esercizio e dei diametri dei metanodotti presenti nell'area;

VISTE le note prot. n. 0003977 del 21 febbraio 2020 e prot. n. 0004250 del 25 febbraio 2020, con le quali questa Direzione Generale ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, nonché la nota prot. n. 11032 del 22 maggio 2020, con la quale è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2 della Legge n. 241/90, così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

CONSIDERATO, in particolare, che in applicazione dell'articolo 14-*ter*, la Conferenza decisoria è stata indetta in forma simultanea e in modalità sincrona, e che la relativa riunione è stata tenuta in data 22 giugno 2020;

CONSIDERATO che la suddetta Conferenza di Servizi ha avuto ad oggetto la valutazione dell'intero progetto, ivi compresa una "Variante per la realizzazione di un tratto di metanodotto con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) all'interno del Bosco di Corundoli" ricadente nel



territorio del comune di Montecilfone (CB), presentata da SRG – ad integrazione del progetto originario – con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/712/ZND del 21 maggio 2020, per la quale variante, all'esito della procedura di valutazione preliminare effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, il MATTM ha disposto con nota prot. n. 31839 del 5 maggio 2020 la non sottoposizione a successive procedure di valutazione ambientale;

DATO ATTO che, come si evince dal verbale della suddetta Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nella relativa riunione è stato dato conto, tra l'altro:

- delle pubblicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell'art. 5-ter del DPR 327/2001;
- dei pareri pervenuti da Amministrazioni, Enti e Società interessati al procedimento;
- delle osservazioni da parte dei proprietari di alcune particelle interessate dal tracciato del metanodotto;
- dell'avvenuta espressione dell'Atto di Intesa da parte della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- della positiva chiusura della Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 17212 del 31 luglio 2020, con la quale questa Amministrazione, nel trasmettere alle Regioni Abruzzo e Puglia le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle Amministrazioni e dagli enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, invitando le predette Amministrazioni regionali ad esprimere il proprio Atto di Intesa, ai sensi del sopra citato art. 52-*quinquies*, c. 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., essendo già stato acquisito quello della Regione Molise (Determinazione n. 69 dell'11 giugno 2020 del Direttore del IV° Dipartimento);

VISTA la nota prot. n. INGCOS/139, con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione, al fine di avviare celermente le attività di rifacimento dell'infrastruttura, il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio con due distinti e autonomi provvedimenti, riferiti ai due tratti funzionali sotto riportati:

- 1° Tratto: dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise;
- 2° Tratto: dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia, in corrispondenza dell'esistente impianto denominato "Nodo di Biccari".

In particolare, con riferimento al 1° tratto, i Comuni interessati sono: in Provincia di Chieti, Cupello e Lentella; in Provincia di Campobasso, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello; mentre, con riferimento al 2° tratto, i Comuni interessati sono: in Provincia di Campobasso, Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia; in Provincia di Foggia, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberone e Biccari;

DATO ATTO di quanto dichiarato da Snam Rete Gas S.p.A. nella suddetta nota circa l'avvenuto avvio delle verifiche di ottemperanza alle condizioni espresse nel decreto di compatibilità ambientale;



CONSIDERATE altresì ammissibili le motivazioni addotte da SRG a supporto della sopra citata richiesta, e in particolare quelle afferenti alla funzionalità dei due tratti sopra citati così come distinti, nonché all'avvenuta finalizzazione delle procedure di affidamento dei lavori di costruzione delle opere, e pertanto alla necessità di evitare di esperire nuove gare di appalto per scadenza dei termini contrattuali, a seguito di ulteriori dilazioni dei tempi di conclusione del procedimento autorizzativo, con potenziali aumenti dei costi di realizzazione, con conseguenti aumenti delle tariffe di trasporto per gli utenti del sistema gas;

RITENUTO pertanto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione in parola con due distinti e autonomi provvedimenti, per il 1° tratto funzionale e per il 2° tratto funzionale;

VISTO il decreto ministeriale del 23 aprile 2021, con il quale è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera, limitatamente al 1° tratto funzionale Cupello – Rotello dal Km 0+000 in Comune di Cupello (CH), in Regione Abruzzo, al Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'Atto di Intesa della Regione Abruzzo (Delibera di Giunta n. 840 del 22 dicembre 2020);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del 31 maggio 2021, trasmessa con nota prot. n. 8700 del 7 giugno 2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione autorizzazioni ambientali, con la quale la Regione Puglia ha espresso il richiesto Atto di Intesa;

RITENUTO pertanto di poter procedere al rilascio anche dell'autorizzazione relativa al 2° tratto funzionale *Rotello –Biccari*, sussistendone i presupposti;

DECRETA

Articolo 1

È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse*", della Società Snam Rete Gas S.p.A., presentato con le note prot. n. INGCOS/TAPUG/198/RAG dell'11 febbraio 2020 e prot. n. INGCOS/TAPUG/712/ZND del 21 maggio 2020, limitatamente al tratto funzionale *Rotello – Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia*, citato nelle premesse.

Articolo 2

È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Articolo 3

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.



Articolo 5

Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, comprese quelle riportate nel verbale della Conferenza di Servizi richiamata nelle premesse (*Allegato 1*), una sintesi delle quali è riportata in allegato al presente decreto (*Allegato 2*). Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari.

Articolo 7

I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento.

Articolo 8

La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a sue spese alla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mariano Grillo)